



# Comune di Poggiridenti

Provincia di Sondrio

Prot.n. 438

Poggiridenti, lì 26.01.2017

## ORDINANZA n. 01/2017

Oggetto: IGIENE E SICUREZZA DELLE AREE DI USO PUBBLICO.  
OBBLIGHI DI CONDOTTA PER PROPRIETARI E DETENTORI DI  
CANI

### IL SINDACO

PREMESSO che diverse area ad uso pubblico, nella fattispecie piazze, aiuole, strade, marciapiedi ecc. risultano spesso insudiciate da escrementi di cani per incuria e negligenza dei proprietari e conduttori dei medesimi e che ciò reca disagio, disturbo e pericolo per i cittadini;

PRESO ATTO delle varie problematiche di natura igienico - sanitaria, peraltro recentemente segnalate al Comune da diversi cittadini, (mediante raccolta di firme) nell'ambito delle aree ad uso pubblico di cui in premessa, in considerazione della presenza di deiezioni canine;

PRESO ATTO che tale situazione causa la perdita di decoro ed immagine del nostro paese e costituisce notevole disagio alla cittadinanza e possibile motivo di diffusione di eventuali infezioni agli animali e agli uomini;

RILEVATA l'opportunità di disciplinare l'accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche cittadine allo scopo di ovviare agli inconvenienti che si registrano dal punto di vista igienico – sanitario;

RITENUTO di obbligare i proprietari dei cani o le persone incaricate alla loro conduzione di munirsi, in ambito di suolo pubblico, degli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni canine, avvalendosi anche dei box, dislocati sul territorio, messi a disposizione dal Comune;

ACCERTATO inoltre che esiste un disagio ed un pericolo per i cittadini per i cani lasciati liberi ed incustoditi in luoghi pubblici;

CONSIDERATO che tale comportamento mette in pericolo la pubblica incolumità ed in particolare, l'incolumità dei bambini ed anziani;

VISTA pertanto la necessità di intervenire con un apposito provvedimento atto a prevenire e reprimere adeguatamente quei comportamenti dei proprietari e conduttori dei cani, aventi conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale, sulla igiene pubblica e sulla sicurezza delle persone;

VISTA la Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Legge 14 agosto 1991, n. 281;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità, Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze del Sindaco in ambito igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emana gli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 672 del Codice penale che punisce chi lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro;

VISTO l'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 che ha modificato all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia sanzionatoria;

VISTO il Regolamento Comunale n. 3 approvato in seduta consiliare in data 25 gennaio 2006 per le norme di comportamento per i proprietari e/o conduttori di cani;

RESTANDO abrogata ogni precedente normativa in contrasto con la presente Ordinanza,

## ORDINA

E' VIETATO LASCIARE VAGARE IN MODO INCUSTODITO SU AREE PUBBLICHE CANI DI QUALSIASI TAGLIA.

E' VIETATO ABBANDONARE IN AREE PUBBLICHE GLI ESCREMENTI CANINI. I PROPRIETARI DEI CANI O LE PERSONE INCARICATE DELLA LORO CUSTODIA, DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEGLI STRUMENTI IDONEI A RIMUOVERE DAL SUOLO PUBBLICO LE DEIEZIONI CANINE AVVALENDOSI ANCHE DEI BOX SPECIFICI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE.

AI TRASGRESSORI VERRÀ APPLICATA, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA **25,00 A 500,00 EURO** AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 7 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line e presso le varie bacheche comunali e mediante apposizione di idonei cartelli.

Il Comando di Polizia Locale, con i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 provvederà in ordine all'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO  
Giovanni Piasini

*Com. Piasini*